


Comune di Baselga di Pinè

Provincia di Trento



REGOLAMENTO

per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (Sindacali e Dirigenziali).

Approvato con deliberazione consiliare nr. 46 di data 12.07.2002

Il Sindaco
F.to Sergio Anesi

Il Segretario Generale - Dirigente
F.to Larentis dott. Giorgio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il regime precettivo e sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni riportate nei regolamenti comunali e nelle ordinanze municipali (Sindacali e Dirigenziali).

Art. 2

Applicazione norme sulla depenalizzazione.

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ai sensi del Capo I, Sezione I e II, della Legge 24.11.1981, nr. 689.

Art. 3

Fasce sanzionatorie

Gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e di regolamenti, sono fissati:

- a) da Euro 15,00 a Euro 150,00: violazioni per le quali precedentemente era stabilito il pagamento di una somma fino a Lire 50.000.- o non era stabilito il pagamento di una somma fissa;
- b) da Euro 25,00 a Euro 250,00: violazioni per le quali precedentemente era stabilito il pagamento di una somma da Lire 50.001.- fino a Lire 100.000.-;
- c) da Euro 50,00 a Euro 500,00: violazioni per le quali precedentemente era stabilito il pagamento di una somma superiore a Lire 100.001.-.

Art. 4

Pagamento in via breve

All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve la sanzione, mediante pagamento in misura ridotta di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Art. 5

Spese di procedura

L'importo del quale si ingiunge il pagamento è aumentato delle spese di notificazione rese necessarie.

Art. 6

Esecuzione d'ufficio

Ove il trasgressore non provveda, l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico del trasgressore.

Art. 7

Aggiornamento delle sanzioni

L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale, di norma ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

L'aggiornamento si applica al limite minimo, con arrotondamento per difetto all'unità delle eventuali frazioni di Euro.

Il limite massimo è determinato in dieci volte il limite minimo così come aggiornato ed arrotondato.